

1. Illegittima la notifica di un atto impositivo con file .pdf allegato ad un messaggio PEC

FONTE	Normativa
RIFERIMENTO	D.M. n. 122 del 7 giugno 2017

Come noto, secondo quanto previsto dal D.L. n. 193/2016, dal 1° luglio 2017 gli avvisi e gli altri atti fiscali devono essere notificati via posta elettronica certificata ai contribuenti obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (c.d. INI-PEC) e cioè imprese individuali, società e professionisti iscritti negli appositi albi.

Con riferimento a detta nuova procedura assume specifica rilevanza la sentenza n. 2014 del 31 luglio 2017 della Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia secondo cui la notifica di un atto impositivo non è valida se avviene tramite messaggio di Pec contenente in allegato il file dell'atto con estensione «pdf» anziché «p7m». Solo il formato «p7m» garantisce infatti l'integrità e l'immodificabilità del documento informatico e l'identificabilità del suo autore relativamente alla firma digitale.

Detta pronuncia riveste particolare interesse anche perchè, oltre che per la sua attualità, affronta per la prima volta la questione dell'estensione del file che deve contenere l'atto impositivo notificato via PEC.

La controversia oggetto della sentenza riguarda una società a cui erano state notificate diverse cartelle di pagamento impugnate per differenti ragioni e tra queste quella secondo cui in alcune cartelle notificate via Pec il file dell'atto era prodotto con estensione «pdf» anziché «p7m» e ciò non garantiva l'immodificabilità e l'integrità del documento informatico.

A questo proposito va precisato che un file con estensione «p7m» è un file firmato digitalmente la cui apertura consiste richiede la verifica della

validità della firma e la visualizzazione del documento ricorrendo a determinati software. In ogni momento è possibile estrarre tale documento originale per poterne visualizzare il contenuto. Per far questo è tuttavia necessario che sul computer, dal quale viene visualizzato, risulti installato l'apposito software per la verifica di file firmati digitalmente.

I giudici della Commissione reggiana in proposito, condividendo i rilievi della società ricorrente, hanno nello specifico osservato che il formato «p7m», oltre a garantire l'integrità e l'immodificabilità del documento informatico, per quanto concerne la firma digitale garantisce anche l'identificabilità del suo autore e conseguentemente la paternità dell'atto.

Con il formato «pdf» invece non viene prodotto l'originale della cartella, ma solo una copia elettronica senza valore. Solo con l'estensione «p7m» del file notificato (estensione che rappresenta la busta crittografata contenente al suo interno il documento originale, l'evidenza informatica della firma e la chiave per la sua verifica) si può attestare la certificazione della firma stessa.

Pertanto in difetto del formato «p7m» la notificazione via Pec non è valida.

Conseguentemente la Commissione con la sentenza in esame ha annullato le cartelle impugnate con conferma invece delle cartelle notificate via posta.

Questa pronuncia è interessante anche perchè, indirettamente, evidenzia altresì che la metodologia, utilizzata negli scorsi mesi da alcuni uffici dall'Agenzia delle Entrate di sottoscrizione digitale di atti impositivi con notifica attraverso il servizio postale e non via PEC è alquanto discutibile.

Normativa fiscale

Fin dagli ultimi mesi del 2016, alcuni Uffici, infatti, avevano sostituito per gli accertamenti e gli atti di recupero del credito di imposta, la sottoscrizione autografa del direttore, con la «firma digitale», notificandoli comunque in formato cartaceo via posta. In tal modo il contribuente riceveva un atto cartaceo, asseritamente firmato digitalmente, per il quale però era impossibile qualunque riscontro. Come in proposito osservato dalla Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia con la sentenza in esame solo se fosse stato inviato via Pec, e con l'estensione «p7m» il destinatario avrebbe ricevuto un file il cui controllo di autenticità era possibile in via "automatica" con l'apertura dello stesso.

Trattandosi però di normali avvisi di

accertamento cartacei devono ritenersi privi senza firma autografa e quindi nulli in quanto l'articolo 42 del DPR n. 600/73 prevede la sottoscrizione a pena di nullità.

E a conferma va segnalato che da un certo punto la stessa Agenzia delle Entrate, preso atto di dette criticità, ha iniziato a inviare i medesimi atti firmati digitalmente ma riprodotti su carta e notificati attraverso il servizio postale apponendo però un codice QR e un link cui accedere. Infatti secondo le regole previste dal Codice di amministrazione digitale (Cad) è necessaria l'apposizione di tale contrassegno affinché la firma digitale possa sostituire gli effetti di quella autografa (articolo 23, comma 2-bis, della legge 82/2005).

2. Dal 9 settembre nuova disciplina per i buoni pasto introdotta con D.M. n. 122/2017

FONTE	Normativa
RIFERIMENTO	D.M. n. 122 del 7 giugno 2017

Sulla Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 2017 è stato pubblicato il decreto ministeriale del 7 giugno 2017, n. 122 (in vigore dal 9 settembre 2017) che, pur essendo un provvedimento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici, in realtà ha una portata piuttosto ampia in quanto contiene anche la revisione della disciplina sui buoni pasto e quindi di interesse anche per le aziende private interessate a tali servizi sostitutivi di mensa di cui al decreto legislativo 50/2016.

Il decreto individua «gli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto, le caratteristiche dei buoni pasto e il contenuto degli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili».

Rispetto all'articolo 285 del DPR n. 207/2010, che disciplinava la medesima materia, è previsto un ampliamento degli esercizi convenzionati presso i quali si può usufruire del servizio di mensa (articolo 3) e vengono introdotte dettagliate previsioni sul contenuto degli accordi tra società emittenti ed esercizi convenzionati (articolo 5).

Per quanto concerne gli esercizi che possono erogare il servizio sostitutivo di mensa, oltre alla vendita al dettaglio di generi alimentari e quelle per il consumo sul posto dei prodotti provenienti dai fondi di imprenditori agricoli e coltivatori, sono previsti anche gli agriturismi e gli ittiturismo.

Pertanto, il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto può essere erogato specificatamente dai seguenti soggetti legittimati ad esercitare:

- la somministrazione di alimenti e bevande;
- l'attività di mensa aziendale ed interaziendale;
- la vendita al dettaglio, sia in sede fissa che su area pubblica, dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare ;
- la vendita al dettaglio nei locali di produzione e nei locali attigui dei prodotti alimentari previa iscrizione all'apposito Albo;
- la vendita al dettaglio e la vendita per il consumo sul posto dei prodotti provenienti dai propri fondi effettuata dagli imprenditori agricoli, dai coltivatori diretti e dalle società semplici esercenti l'attività agricola, iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese;
- nell'ambito dell'attività di agriturismo, la somministrazione di pasti e bevande, costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, presso la propria azienda;
- nell'ambito dell'attività di ittiturismo, la somministrazione di pasti costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dall'attività di pesca;
- la vendita al dettaglio dei prodotti alimentari, anche trasformati, nei locali adiacenti a quelli di produzione nel caso di soggetti esercenti l'attività di produzione industriale.

Caratteristiche

I buoni pasto consentono al titolare di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono pasto. Sono utilizzati esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l'orario di lavoro non preveda una pausa per il pasto, nonchè dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato.

Normativa fiscale

I Buoni pasto non sono cedibili, nè cumulabili oltre il limite di otto buoni, nè commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare e sono utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale.

I buoni pasto in forma cartacea devono riportare:

- il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro;
- la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione;
- il valore facciale espresso in valuta corrente;
- il termine temporale di utilizzo;
- uno spazio riservato alla apposizione della data di utilizzo, della firma del titolare e del timbro dell'esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato;
- la dicitura «Il buono pasto non è cedibile, nè cumulabile oltre il limite di otto buoni, nè commercializzabile o convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare».

I buoni pasto in forma elettronica devono riportare:

- la data di utilizzo del buono pasto e i dati identificativi dell'esercizio convenzionato presso il quale il medesimo è utilizzato;
- l'obbligo di firma del titolare del buono pasto è assolto associando, nei dati del buono pasto memorizzati sul relativo supporto informatico, un numero o un codice identificativo riconducibile al titolare stesso.

Le società di emissione sono tenute ad adottare idonee misure antifalsificazione e di tracciabilità del buono pasto.

Il valore facciale del buono pasto è comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo.

Le variazioni dell'imposta sul valore aggiunto lasciano inalterato il contenuto economico dei contratti già stipulati, ferma restando la libertà delle parti di addivenire alle opportune rinegoziazioni per ristabilire l'equilibrio del rapporto.

Per quanto concerne il trattamento fiscale si ricorda che l'articolo 51, comma 2, lettera c) del Tuir prevede che nessuna tassazione né contribuzione previdenziale è dovuta relativamente ai buoni pasto cartacei corrisposti ai lavoratori, fino a 5,29 euro al giorno, o in alternativa, fino a 7 euro per i ticket in formato elettronico (in quest'ultimo caso, con decorrenza 1°luglio 2015). Se si considera il numero degli otto buoni, il limite complessivo dovrebbe essere 42,32 euro nel caso di buoni cartacei e 56 euro nel caso dei ticket elettronici.

Finora, quindi la non cumulabilità dei ticket prevista dall'articolo 285 del decreto 207/2010 poneva il sostituto di imposta nella scomoda situazione di dover decidere se l'utilizzo multiplo dei ticket non consentito dalla legge avesse ricadute anche fiscali. Ossia, se si dovessero applicare le ritenute fiscali e previdenziali sui valori eccedenti i 5,29 o i 7 euro giornalieri conseguenti l'utilizzo in contemporanea di più buoni.

Con il decreto 122/2017 la questione si semplifica, in quanto i limiti all'esenzione di 5,29 o 7 euro al giorno, dovrebbero essere relativi alla corretta erogazione dei ticket, giacché ne è consentito l'uso cumulativo fino a otto buoni. Perciò, il datore di lavoro dovrebbe innanzi tutto concentrarsi sulla corretta distribuzione dei tagliandi, più che sul loro corretto utilizzo.

In pratica quindi dal 9 settembre prossimo i ticket saranno cumulabili, seppure nei limiti di otto, e sarà possibile usarli anche nei giorni non lavorativi.

Normativa fiscale

Nel regolamento viene confermato che i buoni non sono cedibili, né commercializzabili, né convertibili in denaro e danno diritto alla somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente per l'intero valore facciale (cioè non si può avere il resto, ma non è preclusa l'integrazione monetaria).

Per la fruizione, dunque, il titolo che legittima la prestazione viene svincolato dall'attività lavorativa e una volta corrisposto ha vita autonoma. Per questo motivo è ragionevole

supporre che l'impresa datrice non sia coinvolta nei risvolti derivanti dagli utilizzi impropri dei ticket.

Viceversa, per godere dell'esenzione è necessario che i buoni pasto siano concessi alla totalità o a gruppi omogenei di lavoratori (per qualifica, turno di lavoro, fascia di retribuzione lorda, eccetera) e che le prestazioni siano calcolate in ragione delle giornate effettivamente lavorate.

3. Nel trasferimento d'azienda la responsabilità del cessionario per i debiti tributari del precedente proprietario limitata a quelli più recenti anche se non ha richiesto il certificato dei carichi pendenti

FONTE	Corte di Cassazione
RIFERIMENTO	Sentenza n. 17264 del 13.07.17

In ipotesi di trasferimento di azienda il soggetto che subentra risponde dei debiti tributari del precedente titolare riferibili a violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuto il trasferimento e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni di epoca anteriore. Egli può chiedere il certificato dei carichi fiscali pendenti in capo al cedente che se negativo (ovvero in assenza di risposta da parte dell'ufficio competente) lo libera senza alcuna limitazione.

In pratica, gli uffici devono rilasciare a richiesta dell'acquirente un certificato sull'esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti riferiti all'azienda oggetto di cessione. Se nel certificato non emergono debiti erariali ovvero in caso di mancata risposta da parte dell'ufficio competente nel termine di 40 giorni, il cessionario è liberato da ogni obbligazione e non dovrà rispondere di alcun debito del cedente.

La Corte di Cassazione con sentenza n. 17264 del 13 luglio 2017, modificando il suo precedente orientamento ha in proposito sancito che nella cessione di azienda la mancata richiesta del certificato dei carichi pendenti da parte del cessionario non comporta un'automatica estensione della sua responsabilità. È necessario, infatti, che la violazione sia stata commessa dal cedente nell'anno in cui sia avvenuta la cessione e nei due precedenti, ovvero che si tratti di sanzioni già irrogate e contestate nel medesimo periodo risultanti dagli atti dell'ufficio, anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore.

In precedenti pronunce la Suprema Corte ha ritenuto invece che la certificazione richiesta dal cessionario sia condizione necessaria per avvalersi dell'eventuale effetto liberatorio. In sua assenza il cessionario è responsabile insieme al cedente a prescindere dal momento della contestazione della violazione e dal periodo di imposta in cui sia stata commessa.

Con la sentenza in esame invece i Supremi giudici hanno ritenuto che una interpretazione in tal senso comporterebbe una più estesa responsabilità del cessionario, e finirebbe per avvicinare il regime della cessione conforme a legge, ingiustificatamente e in contrasto con il dettato normativo, a quello previsto per il caso di frode. Pertanto, la mancata richiesta del certificato impedisce al cessionario soltanto di avvalersi dell'eventuale effetto liberatorio anticipato ma non comporta un'estensione della sua responsabilità.

Per completezza d'argomento va osservato che le limitazioni della responsabilità di chi acquista l'azienda, anche con titolo diverso dalla compravendita, operano in parte automaticamente e, in alcuni casi, su richiesta dell'interessato. La prima importante garanzia in favore del cessionario è rappresentata dall'obbligo di preventiva escussione del cedente. L'amministrazione può, in sostanza, rivalersi solo quando il credito non viene soddisfatto con le disponibilità del venditore.

L'acquirente risponde poi dei soli debiti tributari risultanti alla data del trasferimento e quindi a tal fine si considerano solo le somme risultanti già negli atti dell'amministrazione alla data della compravendita.

Normativa fiscale

Secondo la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 180/98, soltanto ciò che risulta notificato o constatato al venditore fino alla data del trasferimento può essere preteso in via solidale e sussidiaria anche dall'acquirente.

La responsabilità solidale è quantitativamente limitata al prezzo dell'azienda acquisita ovvero,

alla luce delle nuove previsioni, al valore indicato nell'atto di trasferimento. L'amministrazione, prima di "aggregare" il soggetto subentrato nell'azienda, dovrebbe riscontrare sia il debito alla data del trasferimento, sia il valore di cui dovrebbe rispondere il nuovo soggetto. Tuttavia gli uffici di sovente notificano al cessionario provvedimenti a prescindere da tali limiti.

4. Per la deducibilità dei compensi agli amministratori corrisposti mediante bonifico rileva la data dell'accredito al beneficiario e non quella della disposizione o della valuta

FONTE	Corte di Cassazione
RIFERIMENTO	Sentenza n. 20033 del 11.07.17

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 20033 depositata l' 11 agosto 2017 intervenendo in tema di deducibilità del compenso dell'amministratore di società di capitali ha stabilito che se il compenso viene pagato mediante bonifico bancario il relativo importo è deducibile secondo il principio di "cassa allargata" nell'esercizio in cui le somme sono accreditate al beneficiario a nulla rilevando sia la data della disposizione che quella della valuta.

Questi i termini della vicenda.

L'agenzia delle Entrate aveva notificato un avviso di accertamento a una società di capitali contestando varie violazioni tra le quali l'indebita deduzione dei compensi erogati agli amministratori. In particolare, secondo l'ufficio doveva ritenersi illegittima la deduzione operata per il 2001 e il 2002 a seguito di bonifici con valuta rispettivamente dell'11 gennaio 2002 e del 9 gennaio 2003, perché le somme erano state ricevute dal destinatario dopo la data ultima del 12 gennaio del rispettivo anno.

Con la sentenza in esame la Cassazione ha chiarito che in base al Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR) i compensi spettanti agli amministratori delle società sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti.

Inoltre, detti compensi, in base all'articolo 51, comma 1 del TUIR, in quanto redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, seguono il cosiddetto principio di "cassa allargata" secondo cui nell'ambito del redditi di lavoro dipendente si considerano percepiti nel periodo d'imposta

anche le somme e i valori in genere corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono.

In proposito i Supremi giudici hanno rilevato che detta norma è fondata sul concetto di "percezione" in quanto dispone che il reddito da lavoro è costituito da tutte le somme e i valori a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta. La norma stabilisce cioè una regola che ha come prioritario riferimento il momento in cui gli introiti (denaro o valori) entrano nella sfera di appartenenza del lavoratore/amministratore, di modo che egli possa disporre pienamente, costituendo reddito del corrispondente periodo d'imposta.

Di conseguenza, afferma Cassazione, ai fini della deducibilità dal reddito della società dei costi per compensi all'amministratore:

- nel caso di compensi corrisposti in contanti, assume rilievo il momento della consegna, corredato dalla relativa ricevuta confirmatoria da parte del ricevente;
- nel caso di pagamento effettuato mediante assegno bancario o circolare, rileva la data apposta sull'assegno perché è da tale momento, attesa la presunzione di identità tra data apposta e momento della consegna, che si assiste al passaggio del titolo (e del credito incorporato) e divengono possibili le ulteriori negoziazioni;
- nel caso in cui la disposizione di pagamento sia effettuata con bonifico bancario, si deve far riferimento al giorno in cui l'emolumento entra nella disponibilità del beneficiario, ossia dal

Normativa fiscale

momento dell'accredito, senza alcuna rilevanza della data di disposizione o della valuta.

Una diversa soluzione, precisa la Cassazione, non è ammissibile perché comporterebbe la possibilità di poter imputare il medesimo unitario pagamento ad una annualità per il disponente (che ha effettuato il bonifico anteriormente al 12 gennaio) e a quella successiva per il beneficiario (che ha ricevuto l'accredito della somma dopo tale data).

Inoltre, osservano i giudici, detta conclusione deve ritenersi idonea anche alla luce del fatto che fino al momento dell'effettivo passaggio al beneficiario, la disposizione bancaria può essere stornata e revocata, e quindi al disponente viene riconosciuto un potere dispositivo riconosciuto che, di fatto, rimette alla sua discrezionalità la

concreta individuazione dell'anno di imputazione del costo.

In conclusione deve essere affermato il principio secondo il quale in caso di pagamento dei compensi all'amministratore di società di capitali a mezzo di bonifico bancario, il relativo importo deve ritenersi deducibile dalla società nell'esercizio in cui le somme sono accreditate al beneficiario, senza che rilevi la data della disposizione o della valuta. Sulla base del principio di cassa allargato, dunque, saranno deducibili nel periodo d'imposta anche i compensi accreditati all'amministratore entro il 12 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, mentre devono essere dedotti successivamente quelli accreditati dopo tale data, ancorché la disposizione di pagamento e la valuta siano antecedenti.

5. Sui canoni di locazione di immobili strumentali delle società immobiliari soggetti ad IVA è dovuta anche l'imposta di registro proporzionale

FONTE	Com. Trib. Reg. Lombardia
RIFERIMENTO	Sentenza n. 2787/15/2017

La Commissione tributaria Regionale della Lombardia con sentenza n. 2787/15/2017 depositata il 30 maggio 2017 ha stabilito che sui canoni di locazione dei cespiti strumentali percepiti dalle immobiliari è dovuta l'imposta registro proporzionale anche se sono già assoggettati ad IVA e che questo non viola la normativa comunitaria.

Nel caso esaminato con la pronuncia in esame una società immobiliare aveva presentato ricorso contro il recupero effettuato dall'Agenzia delle Entrate dell'imposta di registro all'1% non pagata sui canoni percepiti. Nello specifico la ricorrente sosteneva che i canoni di locazione sono già soggetti ad Iva e quindi l'applicazione dell'ulteriore imposta di registro sarebbe contraria alla direttiva UE n. 112/2006 che vieta la duplicazione di imposte conteggiate sullo stesso volume d'affari.

Da parte sua l'amministrazione evidenziava che non vi sarebbe alcun contrasto con la normativa europea in quanto già in altre occasioni (es. sentenza del 16 dicembre 1992, procedimento C-208/91) la Corte di giustizia Ue ha affermato la piena legittimità dell'imposta di registro riferita a beni immobili sui quali era già precedentemente assolta l'Iva.

Con la sentenza in esame la Commissione lombarda ha confermato la pretesa tributaria ribaltando la decisione di primo grado che invece aveva dato ragione alla società ricorrente.

Il giudice di merito ha nello specifico evidenziato che, in deroga al principio di alternatività tra Iva e imposta di registro, la normativa in vigore prevede che i canoni di locazione di immobili strumentali incassati dalle società immobiliari, diversamente da quelle di altre tipologie di immobili, scontano l'imposta di registro proporzionale dell'1% indipendentemente dal regime di imponibilità o esenzione Iva.

Inoltre la norma nazionale non contrasta con quella comunitaria n. 112/2006 perché questa non prevede alcun espresso divieto di sovrapposizione di imposte commisurate sullo stesso volume d'affari ma piuttosto, per evitare effetti distortivi, riconosce una franchigia ai soggetti passivi che conseguono un volume d'affari compreso entro un importo predeterminato.

Inoltre la normativa comunitaria

- prevede la proporzionalità dell'Iva rispetto alla base imponibile, la quale in linea di massima corrisponde al prezzo pagato per la prestazione del servizio o della cessione del bene, senza che esistano preclusioni della sua determinazione sugli incassi del soggetto passivo quale corrispettivo netto, anziché su quanto gli versa il conduttore;

- non pone alla normativa nazionale limiti per la compensazione dei debiti tributari con i crediti Iva entro un importo massimo predeterminato in ciascun periodo d'imposta e consente sempre in tempi ragionevoli il recupero del credito Iva.

Lavoro e previdenza

1 . Illegittimo il licenziamento fondato su una contestazione disciplinare priva dei requisiti di specificità, immediatezza ed immutabilità

FONTE	Corte di Cassazione
RIFERIMENTO	Sentenza n. 19103 del 1.08.2017

Con sentenza n. 19103/2017, la Corte di Cassazione, ribadendo un proprio orientamento ormai consolidato, ha affermato che per legittimare il licenziamento la contestazione disciplinare deve essere specifica, immediata ed immutabile.

Tali requisiti precisano i Supremi giudici *“sono volti a garantire il diritto di difesa del lavoratore incolpato, diritto che sarebbe compromesso qualora si consentisse al datore di lavoro di intimare il licenziamento in relazione a condotte rispetto alle quali il dipendente non è stato messo in condizione di discolarsi, perché non tempestivamente contestate, perché diverse dalle condotte oggetto della iniziale contestazione, perché non adeguatamente definite nella loro modalità essenziale ed essere così esattamente individuabili”*.

Nel caso esaminato dalla Cassazione con la sentenza in commento una lavoratrice era stata licenziata per aver fornito informazioni riservate sulla società a un ex dipendente successivamente assunto da un’azienda concorrente e aver utilizzato espressioni offensive per l’azienda nel corso di una conversazione telefonica.

Il licenziamento era stato ritenuto legittimo dal giudice di primo grado nonostante non fosse stata accolta dall’azienda la richiesta della lavoratrice di essere ascoltata.

La corte d’Appello di Roma ha invece riformato la sentenza di primo grado dichiarando l’illegittimità del licenziamento e, a fronte del decesso della dipendente intervenuto nel

frattempo, ha condannato la società a corrispondere all’erede, a titolo di risarcimento del danno, un’indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello del decesso.

Secondo la Corte d’Appello *infatti «la contestazione disciplinare risultava formulata in termini generici, recando riferimenti a fatti privi di collocazione temporale e riferiti a soggetti non specificati»*.

In particolare non era stato chiarito *«il contesto»* nel quale sarebbero state fornite le informazioni all’ex dipendente né *«i tempi e i soggetti dai quali sarebbe stata ascoltata la conversazione telefonica»* nel corso della quale erano stati espressi dalla lavoratrice i giudizi denigratori.

Con la sentenza n. 19103/2017, ha quindi confermato l’illegittimità del recesso ribadendo il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la violazione dei requisiti fondamentali della contestazione disciplinare, e cioè *«specificità, immediatezza ed immutabilità»*, determina la nullità del provvedimento di licenziamento.

In particolare, per quanto concerne il requisito della specificità, la giurisprudenza in molteplici occasioni ha specificato che nel contestare l’addebito disciplinare in base all’articolo 7 dello Statuto dei lavoratori, l’azienda deve consentire al dipendente di individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri individuati dagli articoli 2104 e 2105 del Codice civile.

Lavoro e previdenza

2. Come presentare la richiesta per il bonus contributivo sulle assunzioni di giovani che abbiano svolto presso l'azienda percorsi di alternanza scuola-lavoro

FONTE	Corte di Cassazione
RIFERIMENTO	Sentenza n. 19103 del 1.08.2017

Come noto la Legge di bilancio 2017 (L. n. 232/2016) ha introdotto dal 1° gennaio 2017 un bonus contributivo per incentivare i datori di lavoro privati ad assumere studenti che abbiano svolto attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato nelle loro aziende.

Più precisamente si tratta degli studenti che, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, abbiano svolto presso il datore di lavoro che li assume:

- periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione;

- attività di alternanza scuola-lavoro pari, alternativamente:

- almeno al 30% delle ore di alternanza previste dalla legge 107/2015; al 30% del monte orario previsto per le attività di alternanza all'interno dei percorsi di istruzione e formazione professionale;
- al 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza nell'ambito dei percorsi realizzati dagli istituti tecnici superiori, ovvero al 30% del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari.

Il bonus riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, siano essi nuove assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato, compresi i rapporti di apprendistato, anche nelle ipotesi di regime di part-time.

L'incentivo consiste nello specifico nell'esonero dai contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro e non può comunque essere superiore alla misura massima di 3.250 euro su base annua. L'INPS con circolare n. 109/2017 ha chiarito che l'esonero rapportato al periodo di paga mensile ammonta a 270,83 euro (3.250 euro /12).

Nel caso in cui invece di rapporti di lavoro instaurati o risolti nel mese, la soglia va riproporzionata assumendo come riferimento la misura di 8,90 euro (3.250 euro/365 giorni) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo.

La durata dell'esonero contributivo è stabilita in un triennio a decorrere dalla data di assunzione del lavoratore, che deve avvenire nell'arco di tempo che va dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018.

Il bonus sarà erogato dall'Inps secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, nei limiti delle risorse disponibili pari a 7,4 milioni di euro per il 2017.

Per ottenere l'esonero contributivo nelle assunzioni degli studenti post alternanza o apprendistato il datore di lavoro deve rispettare i principi generali sulla fruizione degli incentivi all'assunzione, dettati dal Dlgs 150/2015, e le norme a tutela delle condizioni di lavoro e dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori. In particolare la fruizione dell'agevolazione contributiva è subordinata al rispetto del diritto di precedenza, alla regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale; alla assenza delle violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro; al rispetto degli accordi e dei contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei

Lavoro e previdenza

lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

L'iter per ottenere l'incentivo

PRENOTAZIONE

Il datore che vuole usufruire dell'incentivo per assumere studenti che abbiano svolto attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato presso la propria azienda deve inoltrare una richiesta con la procedura telematica «308-2016», sul sito www.inps.it, nell'applicazione «DiResCo».

Nella domanda vanno indicati:

- ✓ i dati del lavoratore assunto o da assumere;
- ✓ l'importo della retribuzione mensile media prevista o effettiva;
- ✓ l'aliquota contributiva a carico del datore;
- ✓ la tipologia oraria del rapporto o la percentuale di part-time

CONFERMA

Una volta ricevuta la domanda telematica, l'Inps calcola l'importo dell'incentivo spettante e verifica la disponibilità delle risorse.

Se l'istanza di prenotazione viene accolta, il datore di lavoro, per accedere all'incentivo, entro 10 giorni di calendario dall'accettazione della prenotazione (visualizzabile in calce all'istanza inviata) deve comunicare, a pena di decadenza, l'avvenuta stipula del contratto di assunzione a tempo indeterminato, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore

RIPRESENTAZIONE

Se la domanda di prenotazione è inizialmente rifiutata per carenza di fondi, rimane comunque valida per 30 giorni.

Se entro questo termine si liberano risorse utili, la richiesta è automaticamente accolta.

Diversamente, dopo 30 giorni, l'istanza perde efficacia e il datore deve presentare una nuova richiesta di prenotazione.

L'inosservanza del termine di 10 giorni per la domanda definitiva di ammissione al beneficio determina l'inefficacia della prenotazione delle somme. Il datore può inviare in seguito un'altra richiesta

AMMISSIONE

L'Inps effettua i controlli per verificare la sussistenza delle comunicazioni obbligatorie e attribuisce un esito positivo o negativo all'istanza. Se la richiesta telematica di conferma è accolta, il datore riceve l'indicazione, nello stesso modulo, della misura massima complessiva dell'incentivo spettante, da fruire in 36 quote mensili, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro. Il bonus si utilizza tramite conguaglio sulle denunce contributive Uniemens

CRITERI PER L'AMMISSIONE

L'esonero è riconosciuto in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande. Solo per le istanze relative alle assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il giorno precedente il rilascio del modulo telematico (10 luglio), arrivate nei 15 giorni successivi al rilascio della modulistica, sono elaborate secondo l'ordine cronologico di decorrenza dell'assunzione. Quelle per le assunzioni effettuate dall'11 luglio sono regolarmente elaborate in base all'ordine delle istanze

3. I limiti fissati dalla giurisprudenza per il patto di non concorrenza con gli ex dipendenti

FONTE Pubblicistica

Il patto di non concorrenza consiste nell'accordo con cui il lavoratore dipendente si obbliga a non fare concorrenza al suo (ex) datore di lavoro per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Secondo quanto stabilito dall'articolo 2125 del Codice civile, il patto con il quale si limita lo svolgimento dell'attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo.

Pertanto, innanzitutto, per essere valido il patto di non concorrenza, deve essere stipulato in forma scritta a pena di validità e quindi non sono ammesse altre forme come ad esempio quella orale.

E ancora, il patto di non concorrenza deve prevedere un corrispettivo ed essere limitato nell'oggetto, nel tempo e nello spazio.

Il patto di non concorrenza può essere stipulato contestualmente alla conclusione del contratto di lavoro oppure anche durante il rapporto in quanto la normativa non prevede un momento specifico.

Come precisato dalla Corte di cassazione con sentenza n. 24662 del 19 novembre 2014 nella valutazione complessiva, le clausole del patto di non concorrenza (oggetto, territorio, durata e corrispettivo) non devono comprimere *«eccessivamente le possibilità di poter dirigere la propria attività lavorativa verso altre occupazioni, ritenute più convenienti»*.

E ancora con sentenza n. 11104 del 15 maggio 2007 la Cassazione ha sancito che il corrispettivo da riconoscere per l'assunzione dell'obbligo di non concorrenza, deve essere «congruo» in relazione al sacrificio imposto al lavoratore nel periodo successivo alla conclusione del contratto di lavoro. Pertanto, la congruità del corrispettivo deve essere valutata caso per caso alla luce delle mansioni espletate e dell'oggetto dell'attività lavorativa.

Alcuni giudici di merito hanno così ritenuto «congruo» un corrispettivo pari al 40% della retribuzione (cfr. Tribunale di Milano, 25 marzo 2011); mentre in altri casi è stata ritenuta sufficiente la percentuale del 10% (cfr. Cassazione, sentenza n. 7835 del 4 aprile 2006).

Quanto alle modalità di pagamento, mentre alcune sentenze, tra cui quella del Tribunale di Milano del 28 settembre 2010, non ammettono il pagamento del compenso in corso di rapporto in quanto non risulterebbe determinato, ma bensì aleatorio, altre decisioni, conformandosi all'orientamento della Cassazione hanno ritenuto legittimo il pagamento in corso di rapporto sul presupposto dell'assenza di una disposizione normativa contraria (cfr. sentenza Tribunale di Roma, 11 aprile 2016).

Anche per quanto concerne il limite territoriale e la sua possibile legittima estensione deve essere operata una valutazione caso per caso in relazione alle attività e all'oggetto del rapporto di lavoro. Così la Cassazione con sentenza n. 13282/2003 ha ritenuto legittimo il limite del territorio italiano ed europeo.

In riferimento poi all'oggetto del patto di non concorrenza, la Cassazione con sentenza n. 24662 del 19 novembre 2014 ha chiarito che questo

Lavoro e previdenza

deve essere limitato ai prodotti oggetto dell'attività lavorativa del dipendente, mentre devono essere escluse, in quanto non configurabili quali azioni di concorrenza, attività estranee al settore produttivo o commerciale nel quale opera l'azienda, ovvero al mercato nelle sue oggettive strutture, dove convergono domande e offerte di beni o servizi identici oppure reciprocamente alternativi o fungibili, comunque parimenti idonei a offrire beni o servizi nel medesimo mercato (Cassazione, sentenza 24662 del 19 novembre 2014).

Infine per quanto concerne la durata del patto di non concorrenza l'articolo 2125 del Codice civile stabilisce che la durata del vincolo non può essere superiore a cinque anni, se si tratta di dirigenti, e a tre anni negli altri casi. Qualora le parti prevedano una durata superiore questa è automaticamente ridotta al tetto massimo fissato dalla legge.

4. Legittimo il licenziamento del dipendente con l'obiettivo di migliorare l'efficienza e la redditività aziendale

FONTE	Corte di Cassazione
RIFERIMENTO	Sentenza n. 19655

La Sezione Lavoro della Cassazione con la sentenza n. 19655 depositata il 7 agosto 2017, intervenendo in tema di licenziamento per ragioni economiche, ha stabilito che è legittimo il licenziamento intimato al solo scopo di aumentare il profitto dell'azienda affermando altresì che in proposito spetta al giudice il compito di valutare se la motivazione è reale.

La vicenda ha riguardato un dipendente di un'azienda operante nel settore automobilistico a cui il datore aveva comunicato il licenziamento per la soppressione del reparto (Ricerche e Sviluppo per il collaudo, la sperimentazione e l'analisi tecnica delle vetture) cui lo stesso era addetto in quanto era venuta meno una specifica commessa.

Secondo la Corte Suprema detta decisione non può essere messa in discussione, perché deve ritenersi legittimo il licenziamento per ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare suo funzionamento che comprendono anche il perseguimento di una migliore efficienza gestionale o produttiva e dell'accrescimento della redditività di impresa.

In presenza di dette motivazioni, precisa la Cassazione, la validità del licenziamento è condizionata solo all'effettiva esistenza del progetto di riorganizzazione che il datore di lavoro dichiara di aver adottato, e alla prova del nesso di causalità tra l'attuazione di questo

progetto e la soppressione del posto di lavoro del dipendente licenziato.

In proposito la Suprema Corte ha altresì sottolineato che questo è un indirizzo ormai consolidato nella giurisprudenza della Cassazione e a conferma ha richiamato numerose sentenze che già in passato avevano confermato la legittimità del licenziamento per finalità di profitto.

Per completezza va però anche segnalato che tale indirizzo non è l'unico in quanto, anche se in via minoritaria, si è affermato anche un orientamento della stessa Corte secondo cui il riassetto organizzativo finalizzato a una gestione più economica dell'impresa consente di licenziare un dipendente solo se risponde non solo all'esigenza di ottenere un incremento del profitto, ma serve anche a fronteggiare situazioni sfavorevoli che impongono una «effettiva necessità di riduzione dei costi» (cfr. Cassazione n. 14871/2017 e n. 21282/2006).

In conclusione si può affermare che, allo stato attuale, in materia di licenziamento economico si registrano due diversi indirizzi interpretativi (per cui sarebbe auspicabile un intervento chiarificatore delle Sezioni Unite) e cioè uno che considera lecito il licenziamento per giustificato motivo oggettivo deciso solo per migliorare i risultati economici dell'azienda e un altro secondo cui che il recesso deve considerarsi legittimo solo se giustificato dalla necessità di fronteggiare uno stato di crisi.

Lavoro e previdenza

5. Aggiornato il calcolo del TFR per le liquidazioni del mese di luglio 2017

FONTE

ISTAT

Per il mese di luglio 2017 il coefficiente di rivalutazione del TFR accantonato al 31 dicembre 2016 è pari a 1,398430.

La rivalutazione, disciplinata dall'articolo 2120 del Codice civile, viene nello specifico così determinata:

1. Si calcola il 75% dell'aumento del costo della vita per operai ed impiegati tra dicembre 2016 ed il mese in cui si deve effettuare la rivalutazione.

L'ISTAT ha comunicato che l'indice dei prezzi al consumo del mese di luglio 2017 è pari a 101,0. A partire dai dati di gennaio 2016 la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al

consumo per le famiglie di operai e impiegati è il 2015 (la base precedente era 2010 = 100).

La differenza in percentuale rispetto dicembre 2016, è pertanto 0,697906; il 75% di questo importo è pari a 0,523430.

2. A quest'ultimo importo si deve aggiungere un tasso fisso pari su base annua all'1,5%. Per il mese di luglio 2017 il tasso fisso è quindi pari a $\frac{7}{12}$ e corrisponde a 0,875.

Sommando i due importi ($0,523430 + 0,875$) si ottiene il coefficiente di rivalutazione pari a 1,398430 riportato nella ottava colonna dell'allegata tabella tratta dal quotidiano "Il Sole 24 Ore".

Lavoro e previdenza

I coefficienti annuali e mensili

Mesi	Tfr maturato fino al periodo compreso tra		Aumento prezzi al consumo operai e impiegati				Tasso fisso 1,5%	Totale F + G coefficiente di rivalutaz. (2)	Coefficiente di rivalutaz. progressivo (3)	Montante mese (2)	Montante progressivo (3)
			Indice Istat	Diff. (1)	Incidenza %	75% di E					
1982 - Da computare su quanto risultava accantonato al 31 maggio 1982 a titolo di ex indennità di anzianità											
Maggio			134,7								
Dicembre	5-12	14-1-83	148,2	13,5	10,02227	7,516703	0,875	8,391703	8,391703	1,08391703	1,08391703
Da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre dell'anno precedente											
Dicembre 1984	15-12	14-1-85	181,8	14,7	8,797127	6,597845	1,500	8,097845	30,133594	1,08097845	1,30133594
Dicembre 1985	15-12	14-1-86	197,4	15,6	8,580858	6,435643	1,500	7,935643	40,460531	1,07935643	1,40460531
Dicembre 1985			103,5 (4)								
Dicembre 1986	15-12	14-1-87	108	4,5	4,347826	3,260869	1,500	4,760869	47,147672	1,04760869	1,47146720
Dicembre 1987	15-12	14-1-88	113,5	5,5	5,092592	3,819444	1,500	5,319444	54,975110	1,05319444	1,54975110
Dicembre 1988	15-12	14-1-89	119,7	6,2	5,462555	4,096916	1,500	5,596916	63,648936	1,05596916	1,63648936
Dicembre 1989	15-12	14-1-1990	127,5	7,8	6,516290	4,887217	1,500	6,387217	74,410155	1,06387217	1,74101545
Dicembre 1989			102,657(5)								
Dicembre 1990	15-12	14-1-1991	109,2	6,5	6,373652	4,780239	1,500	6,280239	85,035541	1,06280239	1,85035541
Dicembre 1991	15-12	14-1-1992	115,8	6,6	6,043956	4,532967	1,500	6,032967	96,198674	1,06032967	1,96198674
Dicembre 1991			115,695(6)								
Dicembre 1992	15-12	14-1-1993	121,2	5,5	4,757410	3,568057	1,500	5,068057	106,142345	1,05068057	2,06142346
Dicembre 1992			101,934(7)								
Dicembre 1993	15-12	14-1-1994	106	4,0	3,988448	2,991336	1,500	4,491336	115,400891	1,04491336	2,15400891
Dicembre 1994	15-12	14-1-95	110,3	4,3	4,056603	3,042452	1,500	4,542452	125,185374	1,04542452	2,25185374
Dicembre 1995	15-12	14-1-1996	116,7	6,4	5,802357	4,351768	1,500	5,851768	138,362699	1,05851768	2,38362699
Dicembre 1995			102,278(8)								
Dicembre 1996	15-12	14-1-1997	104,9	2,6	2,562896	1,922172	1,500	3,422172	146,519881	1,03422172	2,46519881
Dicembre 1997	15-12	14-1-1998	106,5	1,6	1,525262	1,143947	1,500	2,643947	153,037735	1,02643947	2,53037735
Dicembre 1998	15-12	14-1-1999	108,1	1,6	1,502347	1,126761	1,500	2,626761	159,684430	1,02626761	2,59684430
Dicembre 1999	15-12	14-1-00	110,4	2,3	2,127660	1,595745	1,500	3,095745	167,723597	1,03095745	2,67723597
Dicembre 2000	15-12	14-1-01	113,4	3,0	2,717391	2,038043	1,500	3,538043	177,195774	1,03538043	2,77195774
Dicembre 2001	15-12	14-1-02	116	2,6	2,292769	1,719577	1,500	3,219577	186,120305	1,03219577	2,86120305
Dicembre 2002	15-12	14-1-03	119,1	3,1	2,672414	2,004310	1,500	3,504310	196,116848	1,03504310	2,96116848
Dicembre 2003	15-12	14-1-04	121,8	2,7	2,267003	1,700252	1,500	3,200252	205,624293	1,03200252	3,05624293
Dicembre 2004	15-12	14-1-05	123,9	2,1	1,724138	1,293103	1,500	2,793103	214,160696	1,02793103	3,14160696
Dicembre 2005	15-12	14-1-06	126,3	2,4	1,937046	1,452785	1,500	2,952785	223,437184	1,02952785	3,23437184
Dicembre 2006	15-12	14-1-07	128,4	2,1	1,662708	1,247031	1,500	2,747031	232,322103	1,02747031	3,32322103
Dicembre 2007	15-12	14-1-08	131,8	3,4	2,647975	1,985981	1,500	3,485981	243,906789	1,03485981	3,43906789
Dicembre 2008	15-12	14-1-09	134,5	2,7	2,048558	1,536419	1,500	3,036419	254,349239	1,03036419	3,54349239
Dicembre 2009	15-12	14-1-10	135,8	1,3	0,966543	0,724907	1,500	2,224907	262,233180	1,02224907	3,62233180
Dicembre	15-12	14-1-11	138,4	2,6	1,914580	1,435935	1,500	2,935935	272,868111	1,02935935	3,72868111
Dicembre 2010			100(9)								
Dicembre 2011	15-12	14-1-12	104	4,4	3,173410	2,380058	1,500	3,880058	287,335609	1,03880058	3,87335609
Dicembre 2012	15-12	14-1-13	106,5	2,5	2,403846	1,802885	1,500	3,302885	300,128857	1,03302885	4,00128857
Dicembre 2013	15-12	14-1-14	107,1	0,6	0,56338	0,422535	1,500	1,922535	307,8215	1,01922535	4,078215
Dicembre 2014	15-12	14-1-15	107,0	0,0	0,000000	0,000000	1,500	1,500000	313,938797	1,01500000	4,13938797
Dicembre 2015	15-12	14-1-16	107,0	0,0	0,000000	0,000000	1,500	1,500000	320,147879	1,01500000	4,20147879
Dicembre			100(10)								
2016 - Da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre 2015 a titolo di Tfr											
Gennaio	15-1	14-2	99,7	-0,2	-0,206822	-0,155117	0,125	0,125000	320,673064	1,00125000	4,20673064
Febbraio	15-2	14-3	99,5	-0,4	-0,407009	-0,305257	0,250	0,250000	321,198249	1,00250000	4,21198249
Marzo	15-3	14-4	99,6	-0,3	-0,306916	-0,230187	0,375	0,375000	321,723434	1,00375000	4,21723434
Aprile	15-4	14-5	99,6	-0,3	-0,306916	-0,230187	0,500	0,500000	322,248618	1,00500000	4,22248618
Maggio	15-5	14-6	99,7	-0,2	-0,206822	-0,155117	0,625	0,625000	322,773803	1,00625000	4,22773803
Giugno	15-6	14-7	99,9	0,0	-0,006636	-0,004977	0,750	0,750000	323,298988	1,00750000	4,23298988
Luglio	15-7	14-8	100,0	0,1	0,093458	0,070093	0,875	0,945093	324,118669	1,00945093	4,24118669
Agosto	15-8	14-9	100,2	0,3	0,293645	0,220234	1,000	1,220234	325,274665	1,01220234	4,25274665
Settembre	15-9	14-10	100,0	0,1	0,093458	0,070093	1,125	1,195093	325,169039	1,01195093	4,25169039
Ottobre	15-10	14-11	100,0	0,1	0,093458	0,070093	1,250	1,320093	325,694224	1,01320093	4,25694224
Novembre	15-11	14-12	100,0	0,1	0,093458	0,070093	1,375	1,445093	326,219409	1,01445093	4,26219409
Dicembre	15-12	14-1-17	100,3	0,4	0,393738	0,295304	1,500	1,795304	327,690810	1,01795304	4,27690810
2017 - Da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre 2016 a titolo di Tfr											
Gennaio	15-1	14-2	100,6	0,3	0,299103	0,224327	0,125	0,349327	329,184850	1,00349327	4,29184850
Febbraio	15-2	14-3	101,0	0,7	0,697906	0,523430	0,250	0,773430	330,998698	1,00773430	4,30998698
Marzo	15-3	14-4	101,0	0,7	0,697906	0,523430	0,375	0,898430	331,533311	1,00898430	4,31533311
Aprile	15-4	14-5	101,3	1,0	0,997009	0,747757	0,500	1,247757	333,027351	1,01247757	4,33027351
Maggio	15-5	14-6	101,1	0,8	0,797607	0,598205	0,625	1,223205	332,922347	1,01223205	4,32922347
Giugno	15-6	14-7	101,0	0,7	0,697906	0,523430	0,750	1,273430	333,137151	1,01273430	4,33137151
Luglio	15-7	14-8	101,0	0,7	0,697906	0,523430	0,875	1,398430	333,671765	1,01398430	4,33671765

NOTE: (1) Anno 1982: dicembre su maggio. Dal 1983 al 2002: dicembre su dicembre. Per gli anni 2003 e 2004, mese di competenza sul mese di dicembre dell'anno precedente. (2) Il coefficiente della colonna "H" consente di determinare solo l'importo della rivalutazione; quello della colonna "L" consente di determinare il montante, cioè capitale e rivalutazione; ad esempio, ipotizzando un Tfr al 31 dicembre 2002 di 516,46 euro, la rivalutazione al 31 dicembre 2003 si ottiene calcolando il 3,200252%; l'intero ammontare (Tfr più rivalutazione) si ottiene invece moltiplicando 516,46 x 1,03200252 = 532,99 euro. (3) Il coefficiente progressivo si usa soprattutto per determinare la "quota eccedente" che, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi, deve essere scomputato dal Tfr per determinare il reddito di riferimento e, quindi, l'aliquota in base alla quale la quota imputabile del Tfr deve essere tassata. La "quota eccedente" è quella parte della vecchia indennità di anzianità maturata in quanto il contratto prevedeva di considerare come base di calcolo un importo superiore a una mensilità. Ad esempio, un dirigente di azienda commerciale assunto il 1° gennaio 1978 e cessato il 31 dicembre 2003. Al 31 maggio 1982 l'indennità di anzianità è stata calcolata in base a una mensilità e mezza di servizio fino al 31 dicembre 1980 e in base a una mensilità fino al 31 maggio 1982. Ipotizzando una retribuzione di 1.032,91 euro si avrà 1.032,91 (una mensilità) x 4 anni + 5/12 = 4.562,04 e 516,46 (1/2 mensilità) x 3 anni (fino al 31 dicembre 1980) = 1.549,37 per un totale complessivo di 6.111,41 euro. La quota eccedente è costituita da 1.549,37 che, in sede di tassazione del Tfr al 31 dicembre 2003 deve essere detratta dal Tfr stesso solo ai fini della determinazione del reddito di riferimento dopo averla rivalutata del 205,624293 (colonna "I"). Per ottenere il montante si moltiplica per 3,05624293 (colonna "M"). (4) Nuova serie 1985 = 100. (5) Nuova serie 1989 = 100. (6) È il nuovo indice ottenuto depurando il mese di dicembre 1991 della voce "tabacchi lavorati" usciti dal paniere Istat dal febbraio 1992. (7) Nuova serie 1992 = 100. (8) Nuova serie 1995 = 100. (9) Nuova serie 2010 = 100. (10) Nuova serie 2015 = 100

1 . Emanata la circolare del Ministero dell'Interno interpretativa del recente D.M. n. 282/2017 in materia di Autovelox

FONTE	Ministero dell'Interno
RIFERIMENTO	Circolare n. 300/A/6045/17/144/520/3 del 7 agosto 2017

Il 7 agosto 2017 il Ministero dell'Interno ha emanato la circolare n. 300/A/6045/17/144/520/3 in cui fornisce le proprie interpretazioni e chiarimenti del D.M. n. 282 del 13 giugno 2017 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 luglio e che detta le regole per la taratura, le verifiche iniziali e periodiche e per la segnalazione e visibilità delle postazioni autovelox.

La circolare fissa alcune regole chiave: gli autovelox devono essere preannunciati con segnali a terra e le postazioni di controllo devono essere visibili. Inoltre le forze dell'ordine che disattenderanno le disposizioni ministeriali commetteranno il reato di abuso d'ufficio ed i verbali potranno essere annullati presentando ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace.

Nella circolare poi si specifica che gli organi di polizia stradale che utilizzano i dispositivi ed i sistemi di controllo della velocità devono assicurarsi che la postazione di controllo sia efficacemente segnalata e resa visibile, nonché

collocata a un'adeguata distanza, sia dal segnale che indica l'attività di accertamento, sia dal segnale riportante il limite massimo di velocità. Inoltre l'obbligo di segnalazione vale tanto per gli apparecchi fissi che per quelli mobili.

E ancora, precisa la circolare, l'attività di accertamento effettuata con tali dispositivi deve essere presegnalata con segnali temporanei che, per caratteristiche, siano del tutto simili a quelli permanenti.

Le postazioni di controllo devono inoltre essere rese visibili con segnali e, insieme o in alternativa, con la presenza di personale in uniforme o dell'autoveicolo di servizio. E se la postazione è nel lato opposto al verso di marcia, deve essere indicata in modo da essere visibile nel senso di marcia sottoposto a controllo. Se queste regole non saranno rispettate potrebbe essere inficiata la legittimità dell'attività di controllo e delle sanzioni.

Inoltre, gli autovelox, dopo la taratura iniziale, dovranno essere sottoposti a verifiche periodiche, con cadenza annuale, per controllarne funzionalità e attendibilità in ottemperanza a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale sentenza del 18 giugno 2015.

2. Dal 10 settembre fine del monopolio di Poste italiane s.p.a per la notifica delle multe stradali

FONTE	Normativa
RIFERIMENTO	L. n. 124 del 4.08.2017

La legge annuale sulla concorrenza” (L. n. 124 del 4.08.2017) all’articolo 1, commi 57 e 58, elimina, dal 10 settembre 2017, il monopolio di Poste italiane Spa dei servizi inerenti le notifiche e comunicazioni di atti giudiziari (legge 890/1982) e delle violazioni del Codice della strada. Pertanto

da detta data anche le agenzie private potranno effettuare le notifiche a mezzo posta degli atti giudiziari e delle multe stradali.

La nuova norma si pone nell’ottica di un progressivo restringimento della riserva dei servizi postali a Poste italiane, prevedendo dal 10 settembre la piena equiparazione di tutti i fornitori dei servizi postali.

3. Nel caso di incidente causato da veicolo non identificato per richiedere il risarcimento al Fondo vittime della strada non occorre la denuncia all'autorità di polizia

FONTE	Tribunale di Cassino
RIFERIMENTO	Sentenza n. 464 del 4 aprile 2017

Con sentenza 4 aprile 2017 n. 464 la Sezione Civile del Tribunale di Cassino ha stabilito che, nel caso di un incidente stradale che viene causato da un veicolo non identificato, per ottenere il risarcimento del Fondo di garanzia per le vittime

della strada non è necessario presentare querela o denuncia del fatto all'autorità di polizia.

L'omessa denuncia al più può essere un mero indizio che può far dubitare che il sinistro sia realmente avvenuto ma ciò può comunque essere provato dalla vittima.

Adempimenti aziendali

1 . Vademecum delle scadenze per super ed iper ammortamenti alla luce della proroga di tre mesi introdotta dal «Decreto Sud» per gli iperammortamenti

FONTE	Pubblicistica
RIFERIMENTO	L. n. 123 del 3 agosto 2017

Con la conversione in legge del c.d. “Decreto Sud” ad opera della Legge n. 123 del 3 agosto 2017 è stato prorogato di 3 mesi, dal 30 giugno 2018 al 30 settembre 2018, il termine ultimo di consegna dei beni per fruire dell’iperammortamento.

In seguito a detta proroga, quindi, le imprese potranno godere della maggiorazione del 150% anche per i beni consegnati entro il 30 settembre 2018, a condizione però che entro la data del 31 dicembre 2017 sia firmato il contratto e sia stato effettuato il pagamento di acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione.

Resta, invece, confermato al 30 giugno 2018 il termine di consegna dei beni per poter fruire del super ammortamento.

Con l’occasione si ripercorrono di seguito le specifiche scadenze per l’accesso alle agevolazioni fiscali rispettivamente del superammortamento e dell’iperammortamento.

Gli investimenti ammissibili al super e all’iperammortamento devono essere effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 giugno 2018 per i beni strumentali nuovi oggetto di super ammortamento o entro il 30 settembre 2018 per i beni rientranti nell’iperammortamento.

In questi ultimi due casi, entro la data del 31 dicembre 2017:

- 1) l’ordine deve risultare accettato dal venditore e
- 2) deve essere avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

La verifica della spettanza delle maggiorazioni deve comunque essere effettuata in base al principio di competenza fiscale (articolo 109, commi 1 e 2 del Tuir) secondo cui, per i beni mobili, le spese di acquisizione si considerano sostenute alla data di consegna o spedizione, o, se diversa e successiva, al momento in cui avviene il passaggio della proprietà.

Le date di fine 2017 o di giugno/settembre 2018 sono quindi rilevanti per acquisire il diritto all’agevolazione: la fruizione può invece concretizzarsi successivamente in quanto l’eventuale slittamento dell’entrata in funzione del bene o della sua interconnessione non determina alcuna riduzione delle possibilità agevolative.

Altri termini riguardano infatti il godimento delle due agevolazioni, ossia, l’individuazione del periodo a partire dal quale si possono dedurre i maggiori ammortamenti.

Per il superammortamento dei beni materiali la deduzione extracontabile del 40% decorre dall’esercizio di entrata in funzione del bene e quindi dal momento in cui ha inizio il processo di ammortamento per i beni acquistati.

Per l’iperammortamento, oltre all’entrata in funzione, occorre che il bene sia anche interconnesso con i sistemi informatici aziendali. Se questi due momenti coincidono, la deduzione fiscale dell’ammortamento del 150% inizierà nel medesimo esercizio in cui inizia anche l’ammortamento “ordinario” fiscale e contabile. Se invece, l’interconnessione avviene in un periodo successivo si potrà fruire dell’ammortamento del 40% previsto per il superammortamento (ad eccezione dei beni acquistati da giugno a settembre 2018) e, a

Adempimenti aziendali

partire dall'esercizio di interconnessione, del maggior ammortamento del 150 per cento.

Per completezza si ricorda che per i beni acquisiti in proprietà, la circolare n. 4/E del 30 marzo 2017, ha specificato che la verifica sia del momento dell'accettazione dell'ordine da parte del venditore che quello del pagamento di acconti per almeno il 20% entro il 31 dicembre 2017 sono momenti temporali facilmente

individuabili, relativamente ai quali il contribuente è tenuto a conservare idonea documentazione giustificativa (ad esempio, copia dell'ordine, corrispondenza, e-mail, bonifici, ecc.).

Nel caso di locazione finanziaria, entro il 31 dicembre 2017 deve esser stipulato il contratto di leasing e deve essere versato il 20% di maxicanone.

Adempimenti aziendali

2 . Dal 9 agosto disponibile il servizio per la presentazione diretta delle domande di definizione agevolata delle liti fiscali pendenti mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate

FONTE	Agenzia delle Entrate
RIFERIMENTO	Comunicato stampa del 9.08.17

Con comunicato stampa del 9 agosto 2017 l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che da detta data è possibile compilare e presentare online la domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dalla c.d. Manovra correttiva

Nello specifico, o contribuenti abilitati ai servizi telematici potranno compilare e trasmettere online la suddetta domanda facendo uso dell’applicazione DCT, messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate direttamente nel proprio sito istituzionale.

Per inviare la domanda bisogna:

- accedere alla propria area riservata dei canali Entratel o Fisconline;
- nella sezione “Servizi per > Richiedere” utilizzare la funzione “Domanda definizione agevolata controversie tributarie pendenti (art. 11, D.L. 50/2017)” per la compilazione e la trasmissione.

Il termine per procedere con la definizione è fissato per il 2 ottobre 2017.

Entro tale data i contribuenti devono quindi:

- presentare la domanda;
- versare l’intero importo dovuto ovvero la prima rata (in caso di pagamento rateale delle somme dovute).

Va presentata una domanda di definizione per ogni controversia autonoma ovvero concernente il singolo atto impugnato.

La presentazione della domanda può essere effettuata:

- tramite un intermediario abilitato;
- recandosi presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate;
- direttamente dal contribuente (ma solo se abilitato ai servizi telematici).

Tutte le indicazioni relative alla definizione sono contenute nel sito web dell’Agenzia delle Entrate ([www. agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)), seguendo il percorso: Cosa devi fare > Compliance, controlli, contenzioso e strumenti deflativi > Definizione agevolata liti pendenti.

Adempimenti aziendali

3 . Firmato il decreto che razionalizza il sistema della Camere di Commercio

FONTE	Ministero dello Sviluppo Economico
RIFERIMENTO	Comunicato stampa del 4.08.17

Con un comunicato stampa del 4 agosto 2017 il Ministero dello Sviluppo Economico ha reso noto che è stato firmato il decreto che razionalizza e rende più efficiente il sistema delle Camere di

Commercio come in proposito previsto dal D.Lgs. n. 219 del 2016.

In particolare il decreto prevede degli accorpamenti che ridurranno le sedi delle camere di commercio da 95 a 60, salvaguardando la presenza di almeno una camera di commercio in ciascuna Regione e ridefinisce le Aziende speciali, che passano dalle 96 attuali a 58.

4. Legittimo il mantenimento dei dati degli amministratori nel registro imprese anche se la società è stata dichiarata fallita e cancellata

FONTE	Corte di Cassazione
RIFERIMENTO	Sentenza n. 19761 del 9.08.2017

La Corte di cassazione, Prima sezione civile, con la sentenza n. 19761 depositata il 10 agosto 2017 ha sancito che, sulla base delle norme e dei compiti istituzionali attribuiti alla Camera di commercio con la tenuta del Registro delle imprese, è legittima l'iscrizione e la conservazione in tale registro delle informazioni sulla carica di amministratore e liquidatore ricoperta in una società, anche se questa è stata prima dichiarata fallita e poi cancellata dal registro delle imprese. Sulle esigenze di privacy e di diritto all'oblio prevale pertanto la necessità di trasparenza delle relazioni commerciali.

Con detta sentenza la Suprema Corte ha nello specifico accolto il ricorso della Camera di commercio di Lecce, contro la sentenza del tribunale che le aveva dato torto accogliendo le richieste di un manager secondo il quale il suo nome non doveva essere accostato a quello dell'ente fallito dopo la cancellazione dal registro.

Nello specifico la Corte d'appello aveva ritenuto del tutto ingiustificata l'indicazione del nome del manager, che emergeva dalla visura storica della società, trascorsi 10 anni dal fallimento e 2 anni dalla cancellazione dal Registro delle imprese della società.

Secondo la Corte d'appello le iscrizioni che collegano il nome di persona alla carica in una società poi fallita non possono essere «perenni» in assenza di uno specifico interesse generale alla loro conservazione e divulgazione. Pertanto, poichè il Codice civile non prevede un tempo massimo di iscrizione, trascorso un tempo

«congruo» da fallimento e cancellazione, sono ingiustificate la necessità e l'utilità dell'indicazione nominativa.

La Cassazione però disattendendo le conclusioni della Corte d'appello ha invece accolto il ricorso della Camera di commercio mettendo in risalto l'importanza del Registro delle imprese che *«svolge un ruolo essenziale nella regolamentazione dei rapporti d'impresa, rientrando l'attuazione della pubblicità commerciale nei compiti primari della pubblica amministrazione e fra i doveri inderogabili dello stesso imprenditore»*.

Inoltre secondo la Suprema Corte il diritto degli interessati all'oblio fa sempre salve esigenze specifiche, fra le quali quella di rispettare obblighi di legge a tutela di interessi generali e di ordine e sicurezza pubblica.

Per la Cassazione prevale quindi l'esigenza di pubblicità commerciale sull'interesse del privato ad impedirla, a causa delle ragioni di certezza nelle relazioni commerciali soddisfatta dal Registro delle imprese soddisfa.

La Cassazione ha altresì ricordato che sul tema si è pronunciata, con la recentissima sentenza del 9 marzo 2017, anche la Corte di giustizia UE investita della questione dalla stessa Corte con riferimento al caso esaminato.

Nello specifico la Corte di giustizia Ue ha confermato la coerenza con la normativa comunitaria dell'ordinamento italiano sulla mancata previsione del diritto a ottenere la limitazione temporale o soggettiva della pubblicità dei dati iscritti nel Registro delle imprese.

Organizzazione aziendale

1. Il contratto di locazione finanziaria (Leasing) diventa un contratto tipico

FONTE	Normativa
RIFERIMENTO	L. n. 124 del 4.08.2017

Sulla Gazzetta Ufficiale del 14 agosto è stata pubblicata la legge n. 124 del 4 agosto 2017, legge annuale per il mercato e la concorrenza, in vigore dal 29 agosto 2017 con numerose novità che investono diversi settori e anche il contratto di leasing. Questa fattispecie negoziale utilizzata fin dagli anni '70 era rimasta sinora praticamente priva di regolamentazione legislativa ed in quanto tale definita contratto atipico cioè che non trova espressa definizione o disciplina nella legislazione vigente e la cui regolamentazione deve essere faticosamente ricostruita mediante l'utilizzo (spesso controverso, come dimostra la pluridecennale giurisprudenza in tema di leasing) di norme che la legge dedica a «casi simili o materie analoghe».

Con l'emanazione della legge sulla concorrenza, il leasing diventa quindi un contratto "tipico" anche se non inserito nel Codice civile.

La Legge per il mercato e la concorrenza 2017 nello specifico si occupa del contratto di leasing ai commi 136-140 dell'articolo 1 e nello specifico dispone che

"Per locazione finanziaria si intende il contratto con il quale la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di

mancato esercizio del diritto, l'obbligo di restituirlo."

L'utilizzatore inoltre assume tutti i rischi che derivano alla società di leasing in dipendenza dell'acquisto: ad esempio, il rischio di comprare un bene gravato da vincoli o diritti altrui, il rischio dell'evizione, il rischio della sussistenza di vizi o di una mancanza di qualità e, addirittura, il rischio del perimento del bene nel corso della durata della locazione.

La legge sulla concorrenza inoltre disciplina anche l'inadempimento dell'utilizzatore dettando innanzitutto la definizione di «grave inadempimento», fattispecie che ricorre nel caso in cui:

- nei contratti di leasing immobiliare, vi sia il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o di due canoni trimestrali anche non consecutivi o un importo equivalente;
- per gli altri contratti di locazione finanziaria si verifichi il mancato pagamento di quattro canoni mensili anche non consecutivi o un importo equivalente.

In caso di risoluzione del contratto per l'inadempimento dell'utilizzatore il comma 138 della legge prevede poi che il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotte la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla

Organizzazione aziendale

vendita. Resta fermo nella misura residua il diritto di credito del concedente nei confronti dell'utilizzatore quando il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del bene è inferiore all'ammontare dell'importo dovuto dall'utilizzatore a norma del periodo precedente.

Pertanto in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, il concedente procede alla vendita o ricollocazione del bene sulla base dei valori risultanti da pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzati.

Quando non è possibile far riferimento ai predetti valori, procede alla vendita sulla base di una stima effettuata da un perito scelto dalle parti di comune accordo nei venti giorni successivi alla

risoluzione del contratto o, in caso di mancato accordo nel predetto termine, da un perito indipendente scelto dal concedente in una rosa di almeno tre operatori esperti, previamente comunicati all'utilizzatore, che può esprimere la sua preferenza vincolante ai fini della nomina entro dieci giorni dal ricevimento della predetta comunicazione.

Il perito è indipendente quando non è legato al concedente da rapporti di natura personale o di lavoro tali da compromettere l'indipendenza di giudizio. Nella procedura di vendita o ricollocazione il concedente si attiene a criteri di celerità, trasparenza e pubblicità adottando modalità tali da consentire l'individuazione del migliore offerente possibile, con obbligo di informazione dell'utilizzatore.

Organizzazione aziendale

2. Il titolare dell'officina non risponde del furto dell'auto consegnata per la riparazione se dimostra di aver adottato tutte le cautele per evitarne la sottrazione

FONTE	Tribunale di Perugia
RIFERIMENTO	Sentenza n. 903/2017

Il Tribunale di Perugia (giudice Ilenia Micciché) con sentenza n. 903/2017 ha affermato che il titolare di un'officina di autoriparazioni non risponde del furto del veicolo in custodia se dimostra di aver adottato tutte le cautele per evitare la sottrazione del mezzo.

Nel caso esaminato con la pronuncia in esame riguarda l'opposizione presentata dal proprietario di un trattore a un decreto ingiuntivo che gli intimava di corrispondere 5.400 euro ad una società esercente attività di officina per lavori di riparazione del mezzo.

Nell'opposizione al decreto il ricorrente contestava che i lavori fossero stati eseguiti e contestualmente chiedeva il risarcimento del danno per il furto del trattore avvenuto negli spazi di pertinenza dell'officina.

Il Tribunale con la sentenza n. 903/2017 ha invece confermato il decreto ingiuntivo e respinto la domanda riconvenzionale di risarcimento osservando innanzitutto che mentre era stata fornita un'adeguata prova del credito, le contestazioni dell'opponente erano generiche e formali e pertanto non c'è «dubbio (...) che compete alla parte opposta il pagamento della somma portata nel decreto ingiuntivo».

Quanto poi alla richiesta di risarcimento, il Tribunale ha evidenziato che, ai sensi dell'art. 1780 del Codice civile, la «Perdita non imputabile della detenzione della cosa» può configurare anche quando l'obbligazione della custodia e della riconsegna è «necessariamente compresa nel contenuto del contratto diverso dal deposito»;

come nel caso in esame, in cui «l'obbligo di custodia e di restituzione assume funzione accessoria, in quanto finalizzato all'adempimento dell'obbligazione principale» dell'autoriparatore.

Pertanto, come precisato dalla sentenza della Cassazione n. 13359/2004 in caso di sottrazione della cosa depositata, il depositario, per ottenere la liberazione dalla propria obbligazione di restituire il bene, è tenuto a fornire la prova che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

Nel caso specifico, la società incaricata di riparare il trattore aveva dimostrato che, la notte in cui era avvenuto il furto, il trattore era stato lasciato nel piazzale dell'officina, chiuso con una chiave custodita in un locale della stessa struttura e, inoltre, l'impianto di allarme interno ed esterno era stato attivato.

Il giudice ha quindi preso atto che il custode aveva «adottato tutte le cautele ordinariamente esigibili per evitare il rischio di sottrazioni da parte di terzi», e che il furto era stato consumato perché gli autori del reato erano «riusciti a eludere abilmente il sistema di allarme, portando via anche senza chiave l'automezzo, che era pacificamente "marciante"».

Nessun'altra precauzione si poteva pertanto pretendere dalla società di autoriparazioni per prevenire il furto e ciò anche in considerazione del fatto che la zona in cui era avvenuto non è «nota per essere ad alto tasso di criminalità».

In conclusione, «l'evento è da ritenersi con ampia certezza» imprevedibile e dunque non imputabile alla società.

3. Entro 3 mesi Registro delle opposizioni anche per rifiutare avvisi pubblicitari via posta

FONTE	Normativa
RIFERIMENTO	Sentenza n. 903/2017

Il comma 54 dell'art. 1 del c.d. Decreto concorrenza (L. n. 124 del 4 agosto 2017) stabilisce che, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, venga modificato il registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali nel senso che venga adeguato con la possibilità di estendere la propria "opposizione", anche "*all'impiego della posta cartacea con le medesime finalità*".

Pertanto, chi non desidera ricevere avvisi pubblicitari via posta, potrà iscriversi nel registro

delle opposizioni, tenuto dalla Fondazione Bordoni e finora riservato solo a chi voleva evitare telefonate pubblicitarie.

Il registro delle opposizioni è nato nel 2010 per permettere ai cittadini che avevano i loro numeri di telefono presenti negli elenchi, di mettere un argine al telemarketing selvaggio inserendo il numero (o i numeri) nel registro delle opposizioni, che i call center e le società che gestiscono campagne promozionali dovrebbero controllare prima di dare il via alle telefonate commerciali, in modo da escludere le numerazioni iscritte.